

La valutazione e la certificazione delle competenze nel I ciclo di istruzione

DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017

LA VALUTAZIONE COMPETE:

- ai docenti contitolari della classe ovvero al consiglio di classe.

I docenti che:

- svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunni (es. docenti di strumento musicale)
 - sono incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica (in questi casi la valutazione è resa con una nota distinta che descrive con giudizio sintetico l'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti)
- partecipano alla valutazione solo degli alunni che si avvalgono dei relativi insegnamenti

LE NOVITA':

- La valutazione del comportamento dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. (L'art. 26 del d.lgs. 62/17 ha abrogato l'art. 7 del DPR 122/09 «Valutazione del comportamento» che faceva riferimento alla valutazione in decimi)

Il collegio dei docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio.

La valutazione è integrata da:

- la descrizione del processo
- Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale).

Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado

- **REQUISITI:** la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.
- **DEROGHE:** Il collegio può deliberare deroghe per casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.
- **IN CASO DI MANCATA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO:** Il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione (in questi casi l'alunno non viene ammesso allo scrutinio).

Criteri di ammissione alla classe successiva - Scuola Primaria

- **Ammissione** anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione
- **Non ammissione** se deliberata all'unanimità in sede di scrutinio e solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione

Il collegio dei docenti delibera i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva.


C.M. 1865/17

Criteri di ammissione alla classe successiva e all'esame - Scuola secondaria di primo grado

nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline

Il collegio dei docenti delibera i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all'esame.

C.M. 1865/17



Ammissione



Non ammissione

con delibera e adeguata motivazione del consiglio. In caso di delibera di non ammissione il voto dell'insegnante di religione cattolica, per chi si avvale dell'IRC, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale (punto 2.7 del DPR 16 dicembre 1985, n. 751 «Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche»). Analogamente avviene per il voto espresso dal docente per le attività alternative, per gli alunni che se ne sono avvalsi

Ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

- La partecipazione alle prove nazionali predisposte dall'INVALSI diventa un requisito per l'ammissione.
- VOTO DI AMMISSIONE all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe con un voto in decimi, senza frazioni decimali, anche inferiore al sei, considerando il percorso scolastico triennale compiuto dall'alunno in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti



NON E' UNA MEDIA, ACQUISTA
UN PESO MAGGIORE IN RELAZIONE ALL'ESITO FINALE

Svolgimento dell'esame di Stato

PROVE D'ESAME Si deve utilizzare una scala di dieci valori INTERI per uniformità nelle modalità di attribuzione dei voti alle prove scritte e orali in tutte le commissioni.

tre prove scritte

a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua;

b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;

c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze, le capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.



La Prova Invalsi diventa un requisito di ammissione, anche per i candidati privatisti che la sostengono presso la scuola statale o paritaria ove sosterranno l'esame di Stato medesimo.



è un'unica prova distinta in due sezioni. Il voto deve essere unico (non deriva da una media).

Prova scritta di ITALIANO

La commissione predispone almeno tre terne di tracce, con riferimento alle seguenti tipologie:

- a) testo narrativo o descrittivo
- b) testo argomentativo
- c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico

Prova scritta per le competenze LOGICO MATEMATICHE

La commissione predispone almeno tre tracce, con riferimento alle seguenti tipologie:

- a) problemi articolati su una o più richieste
- b) quesiti a risposta aperta
- c) può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale

Prova scritta di LINGUE STRANIERE

(A2 per l'inglese A1 per la seconda lingua comunitaria)

La commissione predispone una prova unica con due sezioni distinte con riferimento alle seguenti tipologie ponderate sui due livelli di riferimento:

- a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
- b) b) completamento o riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
- c) c) elaborazione di un dialogo;
- d) d) lettera o email personale;
- e) e) sintesi di un testo.

Valutazione finale dell'esame

Il voto finale è dato dalla media arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra

VOTO DI AMMISSIONE e MEDIA CALCOLATA SENZA ARROTONDAMENTI DELLE PROVE D'ESAME (SCRITTI E COLLOQUIO)

Per superare l'esame il voto finale deve essere almeno pari a sei decimi.

Sistema Nazionale di Valutazione

Esempio di determinazione del voto finale

«nuova» modalità di calcolo		«vecchia» modalità di calcolo	
prova scritta competenze in italiano	7	prova scritta competenza in italiano	7
prova scritta competenze logico-matematiche	7	prova scritta competenze logico-matematiche	7
prova scritta competenze lingue straniere	8	prova scritta competenze lingue straniere	8
colloquio	7	colloquio	7
media delle prove d'esame	7,3	voto di ammissione	8
voto di ammissione	8	VOTO FINALE	7,4
VOTO FINALE	7,6		7

Valutazione degli alunni con disabilità nel primo ciclo

- La valutazione per gli alunni con disabilità è effettuata tenendo conto del PEI
- La valutazione per gli alunni con DSA è effettuata tenendo conto del PDP